

PROCEDURA DI GESTIONE PER L'INGRESSO, L'ACCOGLIENZA E IL PERCORSO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DSA\BES

I.P.S.I.A. "G. Galilei" - Via Avenale, 6 - CASTELFRANCO VENETO (TV)
Telefono (0423) 495283 - Fax (0423) 494661
Cod. Fisc. 81001870260
www.ipsia-galilei.gov.it
e-mail: ufficio-segreteria@ipsia-galilei.gov.it

FINALITA'

Questo documento è il protocollo di accoglienza di Istituto e costituisce la linea guida di informazione, riguardante l'accoglienza e l'inserimento ottimale degli alunni che presentano **Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali**.

Nella scuola odierna le differenze relative a situazioni individuali degli alunni, ai livelli socio-culturali, a modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, ai ritmi personali di apprendimento rendono di fatto necessario un lavoro personalizzato, la progettazione di interventi e azioni mirate.

La **personalizzazione** dell'apprendimento (a differenza della individualizzazione) non impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con conseguente aggravio del lavoro dell'insegnante, ma indica l'uso di *“strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi propri personali talenti”* (M. Baldacci).

L'idea principale di questo progetto operativo, funzionale all'accoglienza degli alunni con DSA\BES, nasce dalla volontà di rendere concrete nella consuetudine didattica di ogni giorno queste indicazioni.

Con il termine DSA si comprende un gruppo eterogeneo di problematiche che vanno dalla difficoltà nell'acquisizione e nell'uso di abilità di comprensione del linguaggio orale, lettura, scrittura, calcolo, organizzazione dello spazio, in una situazione in cui, nella maggior parte dei casi, il livello scolastico e le capacità sensoriali sono adeguati all'età.

Con il termine BES si fa riferimento ad alunni con diagnosi di ADHD, disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria o non-verbali non riconducibili alla legge nr 170/2010 (relativa agli alunni con DSA) oppure ad alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

Tuttavia, qualsiasi sia l'eziologia dei Disturbi Specifici d'Apprendimento e più in generale dei Bisogni Educativi Speciali, la scuola deve focalizzare la propria attenzione sulle conseguenze che essi apportano nella vita dei ragazzi che ne sono affetti.

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai DSA\BES si riflettono prioritariamente sull'apprendimento e sullo sviluppo delle competenze ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate in ambito scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell'identità, dell'autostima, delle relazioni con i coetanei.

Il Protocollo tenuto conto delle legge sui disturbi specifici di apprendimento (**Legge 8 ottobre 2010 n. 170**) e della Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 (**“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”**) è volto nei soggetti DSA\BES a:

- ✓ garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;
- ✓ favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
- ✓ ridurre i disagi formativi ed emozionali;
- ✓ assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;

- ✓ adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
- ✓ sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA\BES

Tale protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI DSA\BES

Il presente protocollo è stato stilato tenendo conto della normativa vigente di cui si elencano di seguito i riferimenti:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

DPR 8 marzo 1999 n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59".

Legge 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR, 2006.

DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 2009.

Legge 8 ottobre 2010 n. 170 "Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico". Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669 Decreto attuativo della Legge n. 170/2010.

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali"

Nota MIUR 2563 del 22.11.2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014-Chiarimenti". In estrema sintesi la DM del 27.12.2012 e la CM attuativa del 08.03.2013 formalizzano la necessità di estendere a tutti gli alunni con BES le misure previste dalla L. 170 per alunni con DSA\BES.

O.M. n.11 del 29 maggio 2015: Valutazione degli alunni – esami di stato

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

1. Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica.
2. Prima accoglienza e colloquio preliminare dei genitori alunni affetti da DSA\BES con il Dirigente Scolastico, il referente DSA\BES per la raccolta delle informazioni
3. Inserimento in classe e presentazione del caso al consiglio di classe (1° CDC di settembre/ottobre)
4. Supporto al Consiglio di Classe.
5. Accordo tra i docenti per la predisposizione del piano didattico personalizzato (1° CDC di settembre\ottobre).
6. Stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e genitori dello studente) (2° CDC ottobre\novembre)
7. Valutazione intermedia e finale di istituto dei risultati dei diversi casi di DSA\BES inseriti nelle classi.
8. Procedura da seguire in caso di sospetto di DSA\BES (BES ovviamente non riconducibili alle situazioni di svantaggio o disagio come da approfondimento sotto indicato).

In merito agli alunni con BES riconducibili alle situazioni di svantaggio e disagio: *“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”*

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, C.M. MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Il temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola (quindi dal CDC) con l’adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013). In questi casi la decisione del CDC di redigere o meno il PDP, sempre in dialogo con la famiglia, deve risultare da relativo verbale ed essere corredata da motivazioni psico-pedagogiche e didattiche, allo stesso modo i docenti dissenzienti possono giustificare la loro scelta.

In sintesi, in questi casi si dovranno applicare tutte le indicazioni del presente protocollo in merito all’adozione del PDP ma a partire da una decisione formalizzata del CDC.

1. Iscrizione

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, alunno, famiglia, segreteria studenti, referente DSA\BES.

Le pratiche d'iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi dell'iscrizione degli studenti con DSA\BES in modo continuativo.

1. Cosa consegnare/chiedere

- Modulo d'iscrizione con apposito rinvio alla documentazione allegata
- Certificazione e/o diagnosi di un medico specialista (Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Psichiatra) per i DSA\BES.

L'assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni deve verificare la presenza di certificazione medica all'interno dei moduli e comunicare al Dirigente Scolastico e al referente DSA\BES eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado; in tal caso i Dirigenti Scolastici di competenza concorderanno interventi comuni per garantire una comunicazione efficiente ed una continuità didattica efficace.

Chiunque erroneamente riceva una diagnosi di DSA\BES è tenuto a consegnarla al Dirigente Scolastico o al referente DSA\BES.

Il Dirigente Scolastico ed il referente DSA\BES accertano che la certificazione specialistica indichi: **tipologia di disturbo/i (dislessia, discalculia etc), livelli di gravità, indicazioni dello specialista sulle ricadute che compromettono l'apprendimento e il rendimento scolastico dello studente;** acquisisce altresì, se presenti, eventuali allegati con **osservazioni didattico - educative della scuola di provenienza** e stabiliscono una data per un colloquio con la famiglia ed eventualmente con l'allievo.

2. Prima accoglienza

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente DSA\BES, psicologa della scuola, famiglia

Il Dirigente Scolastico ed il referente DSA\BES effettuano un colloquio con i genitori ed eventualmente con l'allievo, se possibile, sin dal momento della pre-iscrizione

Obiettivi del colloquio con i genitori:

- Dare informazioni sulle figure di riferimento e le modalità didattiche per i DSA\BES presenti nella scuola;
- Raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno;
- Se possibile chiedere informazioni sui cicli scolastici precedenti e sulle figure di riferimento delle scuole di provenienza per poter creare un ponte tra i due cicli e non disperdere le informazioni;

Obiettivi del colloquio con l'allievo:

- Rilevare la consapevolezza del disturbo e/o patologia e il livello di autostima;
- Accettazione o rifiuto a rendere manifesto il disturbo e/o patologia
- Disponibilità all'utilizzo degli strumenti compensativi
- Durante il colloquio con i genitori sarà compito degli insegnanti rendere esplicito ciò che la scuola propone per gli studenti affetti da DSA\BES, la relativa normativa attualmente in vigore e la compilazione del piano didattico personalizzato

3. Inserimento in classe

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, referente DSA\BES, componenti CDC

A settembre, in caso di iscrizione di alunno con DSA\BES alla classe prima, il Dirigente Scolastico comunicherà il nuovo inserimento all'insegnante coordinatore. E' opportuno che, prima del CDC di inizio anno (settembre/ottobre) o a certificazione acquisita in seguito ad esso, prima di convocare il CdC, **il coordinatore** incontri la famiglia dello studente per conoscenza preliminare (può essere richiesta la presenza del Dirigente Scolastico, referente DSA\BES).

Negli anni successivi al primo il trasferimento delle informazioni avverrà tramite un passaggio diretto di consegne tra coordinatori.

Quando in una classe viene inserito uno studente con DSA\BES, **il referente DSA\BES ed il coordinatore di classe** devono preparare il Consiglio di Classe sull'argomento:

1. fornendo adeguate informazioni sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento e/o la patologia specifica;
2. fornendo ai docenti materiale didattico formativo adeguato;
3. presentando le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti.

Il coordinatore in sede del primo consiglio di classe (settembre/ottobre) mette a conoscenza l'intero CdC del caso, raccoglie le eventuali osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare (eventualmente con l'aiuto del referente DSA\BES) una bozza di PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP). Se ritenuto necessario, si può prevedere un incontro preliminare con la famiglia e gli specialisti che possono fornire utili informazioni per la conoscenza approfondita della situazione. Esso verrà approvato nella seduta successiva (entro il primo trimestre): costituirà un allegato riservato della programmazione e del fascicolo personale dell'alunno.

4. Supporto al consiglio di classe

Il Consiglio di Classe nella definizione delle strategie da adottare nei confronti di un alunno con DSA\BES può chiedere il supporto:

- del Dirigente Scolastico della scuola
- del referente DSA\BES della scuola
- degli Enti territoriali preposti

5. Accordo tra i docenti per la predisposizione del PDP

Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, componenti CdC

Il PDP deve contenere e sviluppare i seguenti punti:

- a. dati relativi all'alunno;
- b. descrizione del funzionamento delle abilità strumentali;
- c. caratteristiche comportamentali;
- d. modalità del processo di apprendimento;
- e. attività personalizzate ed individualizzate

- f. misure dispensative;
- g. strumenti compensativi;
- h. modalità di verifica e criteri di valutazione;
- i. accordi con la famiglia/studente;
- j. firme delle parti interessate (Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, docenti, genitori, alunno (se maggiorenne)).

In relazione al P.D.P. ogni singolo docente potrà indicare relativamente alla propria disciplina, eventuali approfondimenti e/o integrazioni in merito a obiettivi, misure dispensative e strumenti compensativi e lo alleggerà al proprio piano di lavoro presentato per l'intera classe. E' importante registrare quali misure vengono applicate per le verifiche e le valutazioni nella propria disciplina e se la programmazione personalizzata ha subito variazioni consistenti; per i livelli si fa riferimento ai Contenuti Minimi di ogni Dipartimento.

6. Stesura finale e sottoscrizione del documento

Soggetti coinvolti: componenti CdC, famiglia

Il PDP, una volta redatto, deve essere consegnato alle famiglie, anche per consentire l'attivazione di indispensabili sinergie tra l'azione della scuola, l'azione della famiglia, l'azione dell'allievo. Nella progettazione del PDP dovranno essere indicate le modalità di accordo tra i docenti e la famiglia.

In particolare andranno considerati i seguenti elementi:

- assegnazione dei compiti a casa e modalità su come vengono assegnati (con fotocopie, con nastri registrati, ...)
- quantità di compiti assegnati (tenendo conto che i ragazzi con DSA\BES sono lenti e fanno molta più fatica degli altri occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni apprendimento)
- scadenze con cui i compiti vengono assegnati, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi.
- modalità di esecuzione e presentazione con cui il lavoro scolastico a casa può essere realizzato (uso di strumenti informatici, presentazioni di contenuti appresi con mappe, PowerPoint ...).

Pertanto il coordinatore di classe incontra nella seconda parte del CdC (se aperto alla componente genitori e studenti) o attraverso colloqui, i genitori e lo studente per illustrare la proposta di PDP del CdC, e viene richiesta alle due componenti famiglia e studente la sua condivisione per mezzo di **firma di accettazione da parte dei genitori**. Il Coordinatore di classe lo farà poi controfirmare da tutti i componenti il C.d.C. e dal Dirigente Scolastico, rendendolo così esecutivo. Tali operazioni devono essere svolte tassativamente **entro i primi tre mesi dell'anno**. Si vuole sottolineare la necessaria stesura del PDP in tempi utili per la valutazione del primo trimestre.

Il PDP completato deve essere conservato ed inserito ai Verbali dei Consigli di Classe per tutta la durata dell'anno scolastico, ma non incollato. Alla fine dell'anno va inserito nel fascicolo personale dell'alunno.

Con l'apposizione della firma, la famiglia (o l'alunno se maggiorenne) deve essere consapevole che autorizza il Consiglio di Classe ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento

del successo scolastico dell'alunno e che si impegna a procurarglieli e farglieli usare. A seconda della gravità del problema il trattamento differenziato sarà più o meno evidente, ma comunque non occultabile. Questo deve essere chiarito fin dall'inizio. Se la famiglia non vuole che siano rese palesi le difficoltà dello studente o insiste perché non si riveli alla classe la condizione del figlio, lo deve dichiarare ed essere consapevole delle conseguenze. Rifiutando l'adozione delle misure indicate nel PDP per il successo scolastico si assume anche la responsabilità di un suo eventuale insuccesso. **In questo caso è necessaria una firma della famiglia con le motivazioni del diniego e con la conseguente piena assunzione di responsabilità.** La diagnosi di DSA\BES rientra nei dati sensibili secondo la normativa sulla privacy, quindi, senza l'autorizzazione della famiglia, non si può rendere noto ad altri (compresi i compagni) questa condizione, a meno che non sia lo stesso alunno a farlo. E' necessario altresì informare tutti i docenti del Consiglio di Classe della situazione, perché agiscano adeguatamente, vincolati all'obbligo della riservatezza. D'altro canto non c'è bisogno di alcun documento per spiegare l'utilizzo di strategie didattiche più conformi a migliorare l'apprendimento di un alunno in difficoltà.

7. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DI ISTITUTO DEI RISULTATI DEI DIVERSI CASI DI DSA\BES INSERITI NELLE CLASSI

Soggetti coinvolti: componenti CdC, referente DSA\BES

DALD.M.5669,ART.6:"LINEEGUIDA"

"La valutazione scolastica periodica e finale degli alunni con DSA\BES deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici indicati nel PDP".

Nel corso di attivazione del protocollo saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno all'apprendimento degli studenti con disturbi di apprendimento.

Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificate per la prima volta viene dettata una disciplina organica, con la quale si prevede che, in sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni.

INDICAZIONI OPERATIVE:

a) valutazione del primo trimestre

Nel caso in cui l'alunno con DSA\BES abbia debiti in qualche disciplina si raccomanda particolare cura nella predisposizione, redazione del materiale, strutturazione del compito di recupero secondo le misure compensative e dispensative previste dal PDP; **è consigliabile per gli insegnanti conservare e verbalizzare le attività svolte per il recupero e le prove di verifica (conservando una copia della prova di verifica nella quale siano evidenti le applicazioni compensative previste o indicando nella correzione le misure applicate).**

Nei casi in cui l'alunno con DSA\BES abbia in generale un rendimento scolastico negativo, verbalizzare durante la seduta di scrutinio le osservazioni dei singoli docenti. Nelle materie in cui i risultati sono gravemente insufficienti i singoli docenti devono fare riferimento ai contenuti minimi delle discipline previste dai dipartimenti; tale informazione va inserita nella programmazione personale del docente. Gli esiti particolarmente negativi vanno segnalati con lettera protocollata a seguito dello scrutinio; per i singoli docenti si ricorda che il colloquio con i genitori va segnato nel registro personale.

Se il quadro è molto negativo, procedere laddove sia possibile al ri-orientamento dell'alunno .

b) Valutazione intermedia del secondo quadrimestre

Nel caso in cui l'alunno con DSA\BES abbia difficoltà in qualche disciplina si raccomanda particolare cura nella predisposizione , redazione del materiale, strutturazione del compito di recupero secondo le misure compensative e dispensative previste dal PDP; è **consigliabile per gli insegnanti conservare e verbalizzare le attività svolte per il recupero e le prove di verifica (conservando una copia della prova di verifica nella quale siano evidenti le applicazioni compensative previste o indicando nella correzione le misure applicate).**

Nei casi in cui l'alunno con DSA\BES abbia in generale un rendimento scolastico negativo, verbalizzare durante la seduta di scrutinio le osservazioni dei singoli docenti. Nelle materie in cui i risultati sono gravemente insufficienti i singoli docenti devono fare riferimento ai contenuti minimi delle discipline previste dai dipartimenti; tale informazione va inserita nella programmazione personale del docente. Gli esiti particolarmente negativi vanno segnalati con lettera protocollata a seguito dello scrutinio; per i singoli docenti si ricorda che il colloquio con i genitori va segnato nel registro personale.

c) Valutazione finale

Nel caso in cui l'alunno con DSA\BES abbia debiti in qualche disciplina si raccomanda particolare cura nella predisposizione , redazione del materiale, strutturazione del compito di recupero secondo le misure compensative e dispensative previste dal PDP; è consigliabile per gli insegnanti conservare e verbalizzare le attività svolte per il recupero e le prove di verifica (conservando una copia della prova di verifica nella quale siano evidenti le applicazioni compensative previste o indicando nella correzione le misure applicate).

Si ricorda quanto indicato di seguito:

“ L'adozione di misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici o facilitare il compito dal punto di vista cognitivo.”

“La valutazione scolastica periodica e finale degli alunni con DSA\BES deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici indicati nel PDP”.

Esonero e/o dispensa dalla lingua straniera

Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano,

altresi, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA\BES l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA\BES [.....] si **possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:**

- **certificazione di DSA\BES attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;**
- **richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;**
- **approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).**

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, è opportuno precisare che l' "esonero" riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la "dispensa" concerne unicamente le prestazioni in forma scritta." Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA\BES utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale"

Di conseguenza **solo nel caso di esonero**, il titolo di stato non sarà valido ma sostituito da un attestato di frequenza scolastica.

O.M. n.11 del 29 maggio 2015: VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI-ESAMI DI STATO "Art. 23 - Esame dei candidati in situazione di DSA e BES (per questi ultimi vedere il comma 4)

"1. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA\BES), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi

forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA\BES), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Per la pubblicazione delle prove scritte e la valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo al comma 4 e seguenti.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA\BES), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente articolo 20. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle

prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.”

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

In sintesi, nel documento del Consiglio di Classe del 15 maggio il Coordinatore si farà carico di controllare che ogni singolo docente abbia specificato:

- tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimento alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno;
- le modalità, i tempi e i sistemi valutativi per le prove d'esame;
- le simulazioni delle prove d'esame.

La Commissione d'Esame per la predisposizione della terza prova scritta e per le altre due prove prenderà in considerazione le misure comunemente adottate ed indicate nel PDP dell'alunno: tempi più lunghi, utilizzo di strumenti informatici, se utilizzati in corso d'anno; la possibilità di avvalersi di un insegnante membro della commissione per la lettura dei testi delle prove scritte e la loro trasposizione in file audio mp3.

Tutte le indicazioni riguardanti il percorso formativo dell'alunno e le misure previste dal suo PDP verranno indicate in un allegato al Documento del 15 maggio da presentare al Presidente e alla Commissione d'Esame. Per la lingua straniera si fa riferimento nel presente Regolamento. L'Allegato va redatto in duplice copia: una da inserire nel fascicolo personale dell'alunno l'altro da consegnare al Presidente della Commissione d'Esame.

8. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DSA\BES.

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA\BES deve segnalare il caso al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe, quindi al referente DSA\BES, i quali seguiranno la seguente procedura con molto tatto e discrezione:

1. colloquio con lo studente;
2. convocazione genitori;



3.in base ai risultati delle prime due fasi eventuale invito, rivolto ai genitori, a recarsi alla ASL di competenza previa segnalazione.

I.P.S.I.A. "G. Galilei" - Via Avenale, 6 - CASTELFRANCO VENETO (TV)
Telefono (0423) 495283 - Fax (0423) 494661
Cod. Fisc. 81001870260
www.ipsia-galilei.gov.it
e-mail: ufficio-segreteria@ipsia-galilei.gov.it

